



## TRIBUNALE DI MATERA

Decr. n. 68/2020.

### LINEE GUIDA VINCOLANTI in materia CIVILE ex art. 83 c. 7 D.L. 18/2020

#### IL PRESIDENTE

Rilevato che l'11 maggio 2020 è prevista la fine del periodo di sospensione d'ufficio delle attività giurisdizionali ordinarie, stabilita ex lege per la prevenzione dei rischi di diffusione della pandemia da COVID-19, ed occorre riprendere l'attività giudiziaria nel pieno contemperamento tra le persistenti esigenze di tutela della salute, e la necessità di rispondere alla pressante domanda di giustizia;

Letto l'art. 83 D.L. 18/2020, il cui sesto comma prevede l'adozione, a cura dei capi degli uffici, di misure organizzative nel periodo tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020, <<per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria>>, ed il cui settimo comma indica le misure adottabili, ed in particolare:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,



della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 [ex DL 28/2020] nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

*h-bis*) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

Rilevato che le misure di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), sono state già adottate precedenti decreti di questa presidenza, oltreché con provvedimenti del dirigente amministrativo dell'Ufficio;

Rilevato che l'art. 83 prevede che i capi degli Uffici adottano i decreti "d'intesa con il Presidente della Corte d'appello", e che in data 28-4-2020 la Corte d'Appello, all'esito di incontri con i capi degli Uffici giudiziari, ha emanato le linee guida per la trattazione dei **processi civili** nel periodo successivo all'11 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020, prevedendo che nel settore civile:

<<Fino al 30 giugno 2020 si trattano, in primo e secondo grado, tutte le cause civili con rito ordinario o di lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con udienza a c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 17.3.2020 n.18.

Nei procedimenti civili (contenziosi e di volontaria giurisdizione) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, fino al 30.6.2020, si dispone l'udienza a trattazione scritta a norma dell'art. 83 co.7 lett. h) D.L. 18/2020, con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e con successiva adozione fuori udienza del provvedimento giudiziale.

In tutti gli altri casi, le cause civili sono rinviate d'ufficio ad udienze post-feriali dal settembre 2020 in poi, salvo le cause ritenute dal giudicante a trattazione urgente, a seguito di tempestiva istanza delle parti, in quanto attinenti a diritti fondamentali della persona (non patrimoniali) che vengono rinviate ad udienze nel mese di luglio 2020.

*Cause in materia di famiglia.*

Fino al 30.6.2020 nei procedimenti di separazione personale consensuale o contenziosa, nei procedimenti di divorzio contenzioso o congiunto, di regolamentazione dei rapporti con i figli ex art. 317-bis c.p.c., nei procedimenti di cui agli artt. 709 e 710 c.p.c., all'art. 9 L. 898/1970 l'udienza civile si svolge a norma dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020 con scambio di note e istanze scritte e con adozione del provvedimento giudiziale fuori udienza. Rimane nella facoltà delle parti di chiedere tempestivamente la fissazione di udienza per la comparizione personale e conseguentemente la causa verrà rinviata alla prima udienza utile dopo il 30 giugno 2020.>>;



Visto lo schema di protocollo condiviso, richiamato nelle Linee guida della Corte d'appello, concordato d'intesa con i magistrati del distretto dai giudici RID civile e penale, ed allegato al verbale della riunione tenutasi in data 2.4.2020 con tutti i capi degli Uffici del distretto;

Rilevato che le valutazioni di prudenza che sorreggono le linee guida indicate dalla Corte non possono non essere condivise, stante la situazione di altissimo rischio sanitario tuttora presente, e la persistente necessità di mantenere le misure prudenziali di distanziamento sociale e di protezione individuale per un periodo temporale ragionevolmente prolungato;

Considerato, altresì, che le misure di adeguamento alle esigenze di sicurezza e di prevenzione sanitaria delle aule del palazzo di giustizia di Matera, già richieste al Ministero, sono allo stato in attesa di approvazione e finanziamento da parte del Ministero, e quindi è ancor più necessario, fino alla loro installazione, limitare la trattazione dei processi in presenza di persone ai soli procedimenti assolutamente indispensabili, a tutela della salute di tutti i soggetti partecipanti all'attività processuale, oltreché per elidere i rischi a carico della collettività;

Rilevato che successivamente alla conversione in legge del D.L. 18/2020, ad opera della legge 27/2020, è intervenuto il D.L. 30-4-2020 n. 28, pubblicato in G.U. dello stesso giorno, il quale ha modificato il quadro normativo di riferimento entro cui vanno a collocarsi i decreti organizzativi dei capi degli Uffici, soprattutto:

a) da un lato spostando in avanti il termine del 30 giugno 2020, portandolo al **31 luglio 2020**, per cui il periodo da considerare nei decreti organizzativi *ex art. 83* è attualmente quello intercorrente tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020;

b) dall'altro chiarendo, quanto alle udienze civili, che anche nel caso di trattazione delle udienze civili con collegamenti da remoto <<lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario>>, oltreché, ovviamente, <<con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti>>; (lettera f. come modif. *ex art. 3*, comma 1, lettera c, D.L. 28/2020);

Rilevato che la funzione primaria dell'adozione delle misure organizzative previste dal comma 6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, per espresso dettato normativo, è quella di <<evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>;

Ritenuto che pertanto, oltre alla astratta indicazione delle tipologie di procedimenti trattabili, che ha la funzione di limitare entro limiti di doverosa prudenza i carichi di udienza in ragione dei prevedibili tempi di trattazione del numero di persone coinvolte in ciascun processo, deve essere altresì necessariamente attribuita al giudice titolare del processo, ogni qualvolta debba svolgere attività di udienza in presenza di persone, la verifica concreta della sussistenza delle condizioni che – appunto per il numero di persone presenti e tempi di durata – consentano la celebrazione del processo in sicurezza, senza <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>;



Ritenuto che nel settore civile l'utilizzabilità delle forme alternative della trattazione mediante note scritte di udienza che tengano luogo della comparizione delle parti (art. 83, comma 7, lettera *h*, D.L. 18/2020), ovvero con comunicazione simultanea telematica da remoto tra l'Ufficio e le parti (art. 83, comma 7, lettera *f*, D.L. 18/2020), consente di assicurare – in tutti i processi o negli incombenti processuali in cui possono utilizzarsi tali modalità – dopo l'11-5-2020 una progressiva ripresa dell'attività giurisdizionale con sufficiente sicurezza;

Ritenuto che per le attività processuali che richiedono invece la presenza fisica in udienza di ulteriori soggetti diversi dai difensori delle parti (testimoni, periti, e parti comparse personalmente) deve essere disposto il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 (art. 83, comma 7, lettera *g*, come modif. *ex* D.L. 28/2020), e deve essere assicurata una calendarizzazione con fissazione ad orario, che consenta la trattazione in sicurezza dei processi, e impedisca <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>;

Ritenuto che nella trattazione delle udienze in presenza di parti e di altri soggetti coinvolti nel processo deve ritenersi opportuno l'utilizzo, oltre all'uso obbligatorio delle mascherine di stoffa, anche delle maschere a visiera, che creano un maggior isolamento dal rischio di contatto con le altre persone presenti, e che saranno fornite dall'Ufficio ai magistrati, al personale di cancelleria ed ai collaboratori di udienza dell'Ufficio medesimo, se non già in possesso di ciascuno;

Viste le indicazioni dell'Autorità sanitaria sull'andamento del contagio ed i provvedimenti regionali recanti misure di prevenzione sanitaria, tra cui l'ordinanza n. 21/2020, del 3-5-2020, le cui indicazioni sono state peraltro già recepite nel decreto congiunto emesso dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica in data 21 aprile 2020;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia del 2-5-2020;

Ascoltati i magistrati dell'Ufficio, e viste altresì le intese intervenute a livello distrettuale tra i magistrati dei vari settori specialistici dell'area civile (esecuzione, locazioni, fallimento);

Viste le risultanze delle verifiche di igiene e sicurezza effettuate dall'RSPP e dal Medico competente del Tribunale responsabile della prevenzione, in ordine ai criteri di utilizzazione degli spazi del Palazzo di Giustizia, in rapporto al numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti, sia negli uffici aperti al pubblico che in ciascuna aula di udienza civile, con relazioni depositate il 6-5-2020;

Visto il parere espresso dal C.O.A. in data 6-5-2020, che ha comunicato di condividere allo stato i criteri di seguito indicati;



Visti i precedenti decreti organizzativi di questa presidenza n. 45, 49, 50, 58, 63, 64, 64, e 66 del 2020;

## DISPONE

### I. – Disposizioni generali.

Dal **12 maggio 2020** al **31 luglio 2020**, ovvero fino a quando dovessero ulteriormente protrarsi le esigenze di cautela sanitaria, al fine di garantire il distanziamento personale ed impedire il sovraffollamento di uffici e aule di udienza, tutti i giudici del settore civile:

1) dispongono il rinvio a date post-feriali di tutte le udienze che – per la natura degli incumbenti previsti o della causa – non si possono trattare con la forma scritta (art.83, c.7, lettera h) o da remoto (art.83, c.7, lettera f), redistribuendole sui rispettivi ruoli sulla base della natura, dell'urgenza, e dell'anzianità, e fissando le ad orari predeterminati e distanziati (in ragione del tipo di attività da svolgere e del tempo che richiede) di trattazione, in modo da evitare <<**assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone**>>;

2) utilizzeranno in tutti i casi in cui sia possibile le modalità alternative di trattazione indicate dall'art. 83, c. 7, lettere f ed h del D.L. 18/2020, come specificate nei paragrafi che seguono. La scelta delle modalità di trattazione è rimessa al giudice – monocratico o collegiale – titolare del processo, d'intesa con le parti;

3) tratteranno nel periodo tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020, con la presenza fisica in udienza dei soggetti coinvolti nel processo, soltanto le cause che non possano essere trattate diversamente e presentino assoluta urgenza, annotata a verbale, tale da non consentire il differimento ad udienza postferiale. In tali casi il Giudice dovrà assicurarsi che non si verifichino <<**assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone**>>, e che siano indossati da tutti i soggetti presenti nell'aula i mezzi di protezione individuali, ed inoltre che siano rispettate le distanze ed il numero massimo di persone presenti nell'aula, secondo quanto indicato dal Medico competente e dall'RSSP;

### II. – Trattazione delle udienze civili in forma scritta (art. 83, c.7, lettera h D.L. 18/2020).

1. Finquando perdurerà il rischio sanitario predetto, le udienze civili che non richiedano necessariamente la presenza fisica delle parti o di ausiliari, ovvero il compimento di attività processuali che devono essere compiute innanzi al Giudice, **saranno trattate** – secondo il disposto del comma 7, lettera h, dell'art. 83 cit. – mediante **il deposito telematico**, due giorni prima dell'udienza fissata, di **note scritte di udienza**, contenenti le dichiarazioni e richieste che le parti avrebbero formulato in udienza, e pertinenti alla specifica fase processuale.

All'udienza – in cui le parti e difensori non compariranno di persona, ma mediante le note depositate – il giudice, presente in ufficio, presa visione delle stesse, provvederà immediatamente o si riserverà di provvedere all'esito dello studio degli atti.

La trattazione dell'udienza con note scritte potrà essere disposta dal giudice, con tempestiva comunicazione alle parti ai fini del deposito di note scritte di udienza,



o richiesta dalle parti, con deposito telematico delle note scritte, se possibile almeno due giorni prima dell'udienza.

**2. Saranno trattate preferibilmente mediante deposito telematico di note scritte:**

a) le udienze di prima trattazione in cui dovranno verificarsi la regolarità del contraddittorio e le altre questioni richiamate dall'art. 183, primo comma, c.p.c.

b) le eventuali udienze fissate all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., salvo che il giudice non abbia già riservato la decisione sulle istanze istruttorie all'esito dello scadere dei suddetti termini;

c) le udienze di precisazione delle conclusioni, con onere delle parti di depositare entro 48 ore prima dell'udienza note con le rispettive conclusioni e con l'eventuale richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

**3.** Egualmente, finché perdureranno le esigenze di tutela sanitaria, sia nel procedimento davanti al Tribunale monocratico, di cui agli artt. 281-bis e ss., che nei procedimenti sommari di cognizione (artt. 702bis – 702 quater c.p.c.) si procederà a trattazione nella forma scritta, eventualmente revocando i provvedimenti di fissazione di udienza ex art. 281-sexies c.p.c. salvo che sia opportuna o necessaria la trattazione orale, nel qual caso si provvederà a fissare nuova udienza con orari e modalità tali da garantire le esigenze di cautela sanitaria innanzi indicate.

**4.** Le udienze di istruttoria testimoniale, o di audizione personale delle parti, da svolgersi davanti al giudice, (salvo l'ipotesi della testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c.), e di altre attività istruttorie che non possano espletarsi se non con la presenza fisica presso il Tribunale, saranno rinviate e redistribute sul ruolo, ad udienze successive al periodo feriale, con **fissazione ad orario**, per evitare sovraffollamento e assicurare il distanziamento personale ed il rispetto delle esigenze di cautela sanitaria innanzi indicate.

**5.** Le parti potranno sempre chiedere al Giudice di disporre la comparizione personale, o la trattazione in udienza alla presenza delle stesse.

In tali casi la causa, ove non sia utilizzabile la modalità da remoto di cui al paragrafo seguente, sarà calendarizzata in altra udienza, con fissazione ad orario prestabilito, in maniera da evitare sovraffollamento e assicurare il distanziamento personale. Il giudice dovrà assicurarsi, e dare atto a verbale, che tutti i soggetti presenti in udienza indossino mezzi di protezione individuali, e che non si verifichino <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>.

**III. – Trattazione di udienze civili con modalità da remoto (art. 83, c. 7, lettera f, D.L. 18/2020).**

**1. – Presupposti per la trattazione telematica da remoto.**

La trattazione potrà essere svolta con modalità da remoto, d'intesa con le parti, con la presenza in un'aula del Tribunale del giudice e del cancelliere, attraverso la connessione telematica simultanea di tutti i soggetti partecipanti all'udienza:

a) per quelle cause che richiedono una trattazione di assoluta urgenza, in quanto relative a diritti fondamentali della persona, e che non possano essere trattate secondo



le modalità di trattazione scritta contemplate nel paragrafo 2 che segue, ovvero non possano essere differite per la trattazione alla presenza delle parti con le necessarie garanzie sanitarie di distanziamento personale innanzi indicate;

b) per le altre cause, su richiesta delle parti partecipanti al processo;

c) con l'utilizzo di applicativo di comunicazione telematica TEAMS, autorizzato dal Ministero della Giustizia in quanto ritenuto allo stato rispondente ai requisiti di sicurezza e affidabilità;

d) se non debbano compiersi attività che devono svolgersi necessariamente alla presenza del giudice (testimonianze, interrogatori), per assicurare la genuinità della prova;

e) «lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti» (art. 83, c.7, lettera f);

## **2. – Modalità della trattazione telematica da remoto.**

**2/1.** – Il Giudice comunicherà alle parti (compreso il PM, ove è richiesta la sua presenza), in un termine congruo, non inferiore di sette giorni prima dell'udienza (salvo procedimenti d'urgenza che esigano un termine inferiore), data, ora e modalità di collegamento per l'udienza da tenere da remoto, decreto, contenente:

**a)** le seguenti **avvertenze**:

*a1)* - la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente, mediante collegamento alla **stanza virtuale**, che sarà raggiungibile telematicamente **cliccando sul collegamento ipertestuale che sarà indicato nella mail inviata ad ogni difensore**;

*a2)* - le parti non costituite, destinatarie di notificazione analogica del provvedimento di convocazione in udienza da remoto, potranno accedere al fascicolo informatico a mezzo di difensore, oppure richiedere personalmente l'invio del link di convocazione onde partecipare di persona – con i limiti che il codice prevede per le parti non costituite presenti personalmente – all'udienza che le riguarda;

*a3)* - nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

**b)** l'**invito** ai difensori delle parti a depositare:

*b1)* - una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato;

*b2)* - ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

**2/2.** – Delle attività svolte, dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza darà atto a verbale il cancelliere, presente in udienza con il giudice.

**2/3.** – Nel verbale, all'apertura dell'udienza:

a) – il giudice:

prenderà atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti;



avvertirà che la registrazione dell'udienza è vietata;  
avvertirà tutte le parti che, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video;

disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti;

b) – i procuratori delle parti e le parti collegate da remoto:

dichiareranno, sotto la propria responsabilità, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, e che non sono presenti soggetti estranei nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza;

si impegneranno a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza

**2/4.** – Nel corso dell'udienza se, all'esito della discussione, occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo.

**2/5.** – Le parti possono dichiarare di rinunciare ad essere presenti in collegamento da remoto alla lettura della decisione, stante l'imprevedibilità dei tempi della decisione, e della disponibilità della connessione da remoto, ed in tali casi il cancelliere attesterà l'ora dell'avvenuto deposito della decisione, con successiva comunicazione alle parti.

**2/6.** – Nel verbale, prima della chiusura, il giudice:

inviterà i difensori e le parti a dichiarare di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

darà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

**2/7.** – In caso di malfunzionamenti tecnici, di interruzione involontaria e di impossibilità di pronto ripristino della connessione, il giudice ne prenderà atto e dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio, e dando disposizioni sulle modalità dell'udienza successiva, se da tenersi nuovamente per via telematica, o con altre forme.

**2/8.** – Nel caso di mancata comparizione delle parti, ritualmente informate della data e delle modalità dell'udienza, il giudice la valuterà, tenendo conto di eventuali problemi tecnici di connessione, e/o di dichiarazioni rese in atti dalle stesse, ai sensi degli articoli 181 e/o 309 c.p.c.

#### **IV. - Procedimenti in materia di famiglia e delle persone.**

Nei procedimenti in materia di famiglia e delle persone, si seguiranno, d'intesa con le parti, ove possibili e nel rispetto del contraddittorio, le forme della trattazione scritta (art. 83, c.7, lettera h), ovvero della comparizione da remoto (art. 83, c.7, lettera f), a seconda delle attività da compiere, sempre che non risulti indispensabile la presenza ovvero l'ascolto personale delle parti, ed in tale ultimo caso il Presidente del Tribunale





o il Giudice delegato daranno le opportune disposizioni per assicurare che l'udienza sia fissata in modo da potersi svolgere nella dovuta sicurezza, con distanziamento personale e rigida fissazione oraria.

Nei casi in cui la natura della controversia e delle questioni lo consentano, il Presidente o il Tribunale, o il giudice delegato – fatti salvi i casi di provvedimenti di assoluta urgenza *inaudita altera parte* – potrà adottare, se le parti non insistano per la previa comparizione, dopo l'avvenuta instaurazione del contraddittorio a seguito di rituale notifica del ricorso, ed eventuale deposito di dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, i provvedimenti provvisori urgenti, differendo ad una data successiva la comparizione personale delle parti, per il tentativo di riconciliazione e la verifica dei provvedimenti adottati.

L'udienza sarà in ogni caso fissata ad orario predeterminato, in maniera da evitare sovraffollamento e assicurare il distanziamento personale. Il Tribunale dovrà assicurarsi, e dare atto a verbale, che tutti i soggetti presenti in udienza indossino mezzi di protezione individuali, e che non si verifichino <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, oltre al rispetto della capienza massima di persone indicata per l'aula di udienza.

#### **V. - Cause in materia di Lavoro, previdenza e assistenza.**

I giudici addetti alla trattazione delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, stanti le caratteristiche peculiari del rito del lavoro, e la necessità di contemperamento con le esigenze di prevenzione sanitaria:

- a) tratteranno le udienze mediante il sistema di comunicazione da remoto *Teams*;
- b) ove possibile, in alternativa, utilizzeranno la modalità di trattazione scritta, mediante note di udienza, ex art. 83, comma 7, lettera h;
- c) per tutte le attività da doversi compiere con la presenza fisica delle parti in udienza, disporranno il rinvio ad udienza postferiale, avendo cura di fissare ad orario la trattazione, con opportuno distanziamento tra una causa e l'altra, in modo da garantire che le udienze si possano svolgere con il dovuto distanziamento personale, si da evitare sovraffollamento di parti in attesa, anche fuori delle aule di udienza.

Il giudice dovrà assicurarsi che i soggetti presenti indossino i mezzi di protezione individuale, prima di iniziare l'udienza. In mancanza, l'udienza dovrà essere rinviata.

- d) soltanto in casi di assoluta ed indifferibile urgenza potranno essere tenute udienze con la presenza fisica delle parti, assicurandosi che non si verifichino <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, e che siano indossati i mezzi di protezione individuali: in mancanza di queste condizioni l'udienza dovrà essere rinviata.

#### **VI. - Procedimenti di urgenza.**

Il giudice investito del procedimento di urgenza sceglierà, tra quelle indicate dall'art. 83 c.7, lettere f ed h cit., come innanzi precisate, la modalità di trattazione più idonea ad assicurare il rispetto delle esigenze di prevenzione sanitaria ed il contemporaneo soddisfacimento delle esigenze di urgenza nel periodo in cui non fosse possibile celebrare l'udienza nelle forme ordinarie, curando di garantire la rituale instaurazione del contraddittorio, differendo se del caso ad una data successiva la comparizione personale.



Nei casi di indifferibilità dell'udienza in presenza, il giudice dovrà assicurarsi che non si verifichino <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, e che siano indossati i mezzi di protezione individuali.

L'attribuzione di incarichi peritali nei procedimenti di urgenza potrà avvenire con atti scritti (art. 83, comma 7, lettera h), a seguito dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio (salvo i casi di assoluta urgenza che richiedano procedersi inaudita altera parte, con contraddittorio successivo), mediante trasmissione al C.T.U. del provvedimento di nomina e formulazione dei quesiti, e trasmissione da questi a mezzo PCT al Tribunale di dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico e giuramento, con successiva adozione delle determinazioni per l'esecuzione dell'incarico con comunicazioni a mezzo PCT.

### **VII. - Procedimenti in materia fallimentare.**

1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 31-7-2020, con mandato ai C.F. per l'annotazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, utilizzando sul PVP l'evento "sospensione" e specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD", con restituzione agli offerenti delle cauzioni eventualmente già versate.

2) nelle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione sospesa sino a nuovo ordine;

3) nelle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di vendita ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo provvedimento;

4) Fino al 31 luglio 2020 sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione, e sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo provvedimento;

5) stante il divieto di provocare <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, e tenuto conto della necessità, per garantire il contraddittorio, della presenza di un numero rilevante di persone, oltre alla complessità del procedimento, tutte le procedure disciplinate dalla legge 3/2012, le udienze fissate ex art. 162 L.F., le udienze di adunanza dei creditori, le udienze ex art. 173 L.F., le udienze di omologazione del concordato preventivo, le udienze ex art. 182 bis, settimo comma L.F. e le udienze di omologazione degli accordi di ristrutturazione sono rinviate a data successiva al 31-7-2020;

6) Le udienze prefallimentari, quelle di verifica dello stato passivo e quelle di approvazione del rendiconto di gestione (art. 116 LF), ove possibile, potranno essere trattate dal Giudice, presente presso l'ufficio giudiziario, nelle forme del deposito di note scritte di udienza (art. 83, comma 7, lettera h), o della connessione da remoto (art. 83, comma 7, lettera f), secondo le modalità rispettivamente innanzi indicate per le udienze civili.

7) nel caso di assoluta necessità – e previa dichiarazione d'urgenza – per i soli giudizi che non possano essere rinviati e però non possono essere neppure trattati con le due modalità sopradette, e che non possono essere differiti ad udienze postferiali, e devono essere trattati con la presenza fisica delle parti, saranno fissati un orario rigido di trattazione, assicurandosi il giudice che non si verifichino <<assembramenti



all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, e che siano regolarmente indossati da tutti i soggetti presenti in udienza i dispositivi di protezione individuale.

## **VIII. – Procedimenti in materia di Esecuzione civile.**

### **1. Mandati di Pagamento.**

Sino a nuove disposizioni, in ossequio ad una *ratio* di tutela della salute degli utenti e del personale di cancelleria, la richiesta di emissione dei mandati di pagamento nelle esecuzioni dovrà avvenire con le modalità di seguito descritte:

a) il richiedente dovrà depositare un'istanza telematica nel relativo fascicolo contenente le ragioni della richiesta; il rango della spesa (prededuzioni, privilegio, ecc.); l'importo residuo sul conto corrente ed ogni altro elemento utile all'esatta imputazione del pagamento;

d) il Funzionario emetterà il mandato di pagamento su cui il Giudice dell'esecuzione, telematicamente, apporrà il visto;

e) la cancelleria, tra gli altri adempimenti, emetterà la copia autentica del provvedimento del giudice e provvederà ad inviare il tutto (tramite PEC o email istituzionale del funzionario di cancelleria) direttamente all'istituto di credito coinvolto (pertanto per il rilascio della copia conforme del mandato nessun accesso in cancelleria dovrà essere effettuato);

f) decorsi 2 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'emissione della copia conforme del mandato, il richiedente (professionista delegato, custode) si recherà presso l'istituto di credito per effettuare l'operazione. In quella sede, sarà sufficiente indicare il numero di procedura, il numero di conto corrente, e la data di invio della PEC o email istituzionale da parte della cancelleria all'istituto di credito.

I professionisti sono invitati a contattare previamente l'istituto di credito per verificare la possibilità di effettuare l'operazione senza l'accesso materiale presso la banca.

Tutte le richieste di operazioni rivolte all'istituto bancario che rivestano carattere di urgenza, potranno essere inoltrate a mezzo mail con l'indicazione delle operazioni da effettuare unitamente al provvedimento di autorizzazione del G.E., con onere del professionista di recarsi successivamente in banca per la sottoscrizione della documentazione non appena le condizioni legate all'emergenza lo consentiranno.

### **2. Progetti di distribuzione – Approvazione in assenza delle parti – Altre udienze**

In considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 596 e 597 c.p.c., dopo il periodo di sospensione *ex lege* (ossia dopo l'11 maggio 2020), le udienze di approvazione del progetto di distribuzione già fissate a data successiva all'11 maggio 2020 potranno essere celebrate anche in base al disposto dell'art. 83 co. 7 lettera *h*) del D.L. n. 18 del 2020, previo decreto del G.E. compatibilmente con la salvaguardia del contraddittorio di tutte le parti.

Tale modalità potrà essere utilizzata anche dai professionisti delegati, previa autorizzazione del G.E.

Nel caso di contestazioni il G.E. provvederà in udienza, da fissarsi possibilmente dopo il 30 giugno 2020. Del pari, nelle ipotesi di delega, il professionista delegato, in caso di contestazioni, rimetterà gli atti al G.E.



Le altre udienze dei ruoli esecuzioni immobiliari fissate in data successiva all'11 maggio 2020 verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 o trattate, ove possibile, compatibilmente con il carico del ruolo e la tutela del contraddittorio, secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lettera h).

### **3. Conferimento dell'incarico a custodi ed esperti stimatori.**

Con riferimento all'attività dell'esperto stimatore, a decorrere dal 10 marzo 2020 la perizia di stima sarà depositata di norma telematicamente, e il giuramento sarà reso con dichiarazione sottoscritta trasmessa telematicamente al G.E., unitamente alla propria accettazione dell'incarico, secondo la seguente formula:

<< DICHIARAZIONE

di ACCETTAZIONE dell'INCARICO e GIURAMENTO dell'ESPERTO STIMATORE (art. 569 co. 1 c.p.c., così come modificato dal d. l. 83/2015, nonché alla luce delle "Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida" emanate dal C.S.M. l'11.10.2017).

Il/La sottoscritto/a... nato/a a... (prov. di ...), il..., residente in... (prov. di...), via/piazza..., n...., indirizzo P.E.C....., iscritto all'Albo... al n...., ammonito in ordine alle responsabilità ex artt. 193 c.p.c. e 483 c.p.

DICHIARA

di accettare l'incarico conferitogli nel procedimento n..../.... R.G., ..... e PRESTA GIURAMENTO di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità.

Lì.....,

SOTTOSCRIZIONE >>.

Anche i custodi provvederanno, nel termine assegnato dal GE, ad accettare l'incarico, rendendo analoga dichiarazione di accettazione dello stesso e dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità, sottoscritta e trasmessa telematicamente.

### **4. Decreti di trasferimento e adempimenti successivi.**

Al fine di snellire l'*iter* relativo agli adempimenti prodromici successivi al deposito del decreto di trasferimento si procederà come segue:

1) il professionista delegato depositerà la bozza del decreto di trasferimento telematicamente e, unitamente alla stessa i consueti allegati (relazione, ispezioni aggiornate ecc.), eventualmente, ove già di prassi, inviando copia del decreto di trasferimento in formato *word* al G.E., sulla *mail* istituzionale (*nome.cognome@giustizia.it*), il quale, in mancanza di rettifiche, procederà, a sua volta, all'emissione dello stesso tramite deposito telematico;

2) formulerà, se del caso, istanza di autorizzazione al pagamento delle imposte di registrazione, trascrizione e annotazioni delle formalità, trasmettendo contestualmente bozza del conseguenziale provvedimento in formato Word sulla mail istituzionale del funzionario previo accordo telefonico con lo stesso;

3) provvederà, per il pagamento delle spese di trascrizione, ove dovute, ai relativi adempimenti telematici e provvederà a redigere la delega di pagamento mediante F24 in formato '*pdf*' per le spese di registrazione, nota che sarà trasmessa all'Istituto di credito, a mezzo *mail* (precisamente all'indirizzo che sarà comunicato dall'istituto bancario), insieme al provvedimento di autorizzazione del G.E.: il delegato resterà onerato di recarsi in banca, in una fase successiva, qualora le condizioni connesse all'emergenza lo consentiranno, per apporre la propria firma sulla contabile bancaria



uso ufficio. La banca provvederà ad inoltrare al delegato a mezzo *mail* copia del documento con quietanza di pagamento;

4) la copia del decreto di trasferimento uso REGISTRAZIONE sarà trasmessa all'ufficio del registro direttamente dalla cancelleria e, in seguito al pagamento delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla registrazione, trasmettendone copia alla stessa cancelleria;

5) ai soli fini della TRASCRIZIONE estrarrà copia del D.T. dal fascicolo telematico e predisporrà la dichiarazione di conformità dell'atto, ai sensi del D.L. 179/2012, con apposizione di firma digitale. Tale copia sarà trasmessa in Conservatoria telematicamente con acclusa la nota di trascrizione in formato digitale utilizzando l'applicativo UNIMOD;

6) ai fini della CANCELLAZIONE delle formalità il delegato provvederà a formulare istanza alla cancelleria di rilascio del certificato di mancata opposizione al decreto di trasferimento, allegando copia dell'avvenuta comunicazione del decreto di trasferimento al debitore esecutato. Il Cancelliere provvederà a rilasciare copia della certificazione consegnandone copia al professionista delegato previo appuntamento telefonico.

#### **5. Termine per il versamento del saldo prezzo.**

Il termine per il versamento del saldo prezzo è sospeso sino all'11 maggio 2020 (incluso) quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire e pertanto, ove il termine venga a scadenza nel periodo di sospensione *ex lege*, il suo decorso riprenderà per la residua parte, dal 12 maggio 2020.

#### **6. Pignoramenti mobiliari**

Vanno eseguiti nell'osservanza delle modalità generali di sicurezza indicate dall'Autorità sanitaria, e con l'uso di dispositivi di protezione individuale. Ove ravvisi la mancanza delle condizioni di sicurezza, l'ufficiale giudiziario potrà sospendere l'attività, informandone il dirigente dell'UNEP, ed il capo dell'Ufficio, per le eventuali determinazioni da adottare.

### **IX. – Disposizioni ulteriori organizzative a tutela della sicurezza.**

1. Resta sospeso sino a nuova disposizione l'utilizzo del gabinetto medico del Tribunale per le visite mediche per i procedimenti assistenziali e previdenziali, già disposto con decreto in data 18-3-2020.

I C.T.U. potranno effettuarle, nel rispetto delle misure dettate dalla normativa di prevenzione sanitaria, presso i rispettivi studi medici.

2. I procedimenti pre-ATP assegnati alla dr.ssa Dilena sono rinviati ad udienze postferiali, da individuarsi dal giudice assegnatario d'intesa con il giudice del lavoro, dr. Marzario, con fissazione - ad orario predeterminato ed idoneo distanziamento - di un numero massimo di 10 procedimenti per udienza.

3. Vanno osservate anche all'interno degli Uffici le regole generali di prudenza e di igiene indicate dall'Autorità sanitaria per la prevenzione del rischio di contagio e le distanze di sicurezza interpersonali. E' obbligatorio l'utilizzo di mascherine protettive



per tutti coloro che operano o entrano nel Palazzo di Giustizia. In mancanza di guanti – o in caso di impossibilità di uso di essi – saranno a disposizione igienizzanti posizionati negli Uffici.

4. Nell'utilizzo delle aule di udienza, dovranno osservarsi le seguenti indicazioni di capienza massima di persone (inclusi magistrati e personale d'ufficio) dettate dal medico competente del Tribunale per la medicina preventiva e dal R.S.S.P.:

aula civile A primo piano	aula civile B primo piano	aula civile C primo piano	aula civile D primo piano	aula civile E primo piano
max 14 p.	max 11 p.	max 13 p.	max 9 p.	max 8 p.

5. È confermato fino al 31 luglio 2020, l'orario di accesso per il pubblico alle cancellerie, fissato con il decreto n. 58 del 18 marzo 2020, dalle ore 9,00 alle ore 11,30, fatta salva la possibilità di accesso per atti indifferibili nell'orario ordinario; il sabato resta limitato all'accesso per atti urgenti assolutamente indifferibili.

6. Con separati provvedimenti, d'intesa con il dirigente amministrativo, saranno disciplinati i turni del personale sino al 31 luglio 2020, sulla base delle indicazioni della circolare del Ministero della Giustizia del 2-5-2020.

Si comunichi a tutti i magistrati, togati ed onorari, e ai Giudici di pace, al Procuratore della Repubblica, al Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore Generale, al Presidente del C.O.A., al dirigente amministrativo, ai direttori delle cancellerie, e a tutto il personale amministrativo del Tribunale e del Giudice di Pace, nonché al direttore dell'Ufficio UNEP, ed al CSM.

Si pubblichino altresì sul sito del Tribunale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Matera, 6 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale